**Parlamento europeo**
2024- 2029

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

**2025/0051(COD)**

9.4.2025

# EMENDAMENTI
# 1 - 127

**Progetto di relazione**
**Borys Budka**
(PE772.015v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale

Proposta di regolamento
(COM(2025)0099 – C10-0041/2025 – 2025/0051(COD))

**Emendamento 1**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Visto 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***vista la comunicazione della Commissione dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili",*** |

Or. en

**Emendamento 2**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Visto 2 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***vista la relazione speciale n. 9/2024 della Corte dei conti europea dal titolo "Sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE",*** |

Or. en

**Emendamento 3**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Visto 2 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***viste le prospettive stagionali (inverno ed estate) pubblicate dall'ENTSO-G,*** |

Or. en

**Emendamento 4**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Visto 2 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***visto il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas,*** |

Or. en

**Emendamento 5**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati dall'escalation ***dell'aggressione militare russa*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. | (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati dall'escalation ***della guerra ingiustificata e non provocata della Russia attualmente in corso*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. |
| [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del | [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del |

30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

Or. en

**Emendamento 6**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dall'escalation dell'aggressione militare russa*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. | (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dalla guerra di aggressione della Russia*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. |
| [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj). | [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj). |

Or. en

**Emendamento 7**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dall'escalation dell'aggressione militare russa*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. | (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dalla guerra della Russia*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. |
| [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj). | [1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj). |

Or. en

**Emendamento 8**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dall'escalation dell'aggressione militare russa*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. | (1) Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento e del Consiglio[1] è stato adottato in risposta alla crisi dell'offerta di gas e agli aumenti dei prezzi senza precedenti causati ***dalla guerra della Russia*** nei confronti dell'Ucraina dal febbraio 2022, inducendo l'Unione a intervenire in modo coordinato e generale per evitare possibili rischi derivanti da ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas. |

[1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

[1] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

Or. en

**Emendamento 9**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) Gli impianti di stoccaggio forniscono il 30 % del gas consumato nell'Unione durante i mesi invernali, e quelli sotterranei, se ben riempiti, contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell'approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di forte domanda o interruzione delle forniture. | (3) Gli impianti di stoccaggio forniscono il 30 % del gas consumato nell'Unione durante i mesi invernali, e quelli sotterranei, se ben riempiti, ***insieme a una riduzione della domanda,*** contribuiscono in modo sostanziale alla sicurezza dell'approvvigionamento fornendo gas supplementare in caso di forte domanda o interruzione delle forniture. |

Or. en

*Motivazione*

*La relazione speciale n. 09/2024 della Corte dei conti europea valuta l'efficacia delle varie misure adottate e proposte dalla Commissione europea per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE durante la crisi energetica del 2022-2023. Essa individua nell'obiettivo di riduzione della domanda di gas del 15 % e negli obblighi di stoccaggio del gas le misure più efficaci per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE. Altre iniziative, proposte durante la crisi, come il tetto sui prezzi del gas, la piattaforma AggregateEU e la mobilitazione internazionale, hanno avuto impatti meno evidenti o difficili da valutare.*

**Emendamento 10**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla strumentalizzazione delle forniture di gas russo e dall'invasione dell'Ucraina, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. | (4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla strumentalizzazione delle forniture di gas russo e dall'invasione dell'Ucraina, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), ***insieme all'obiettivo di riduzione del 15 % della domanda di gas,*** si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. |

Or. en

**Emendamento 11**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla strumentalizzazione ***delle*** forniture di gas ***russo e dall'invasione dell'Ucraina***, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e | (4) Nel contesto della crisi energetica innescata ***dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e*** dalla strumentalizzazione ***della Russia rispetto alle sue*** forniture di gas, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato |

| | |
|---|---|
| settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. | membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. |

Or. en

**Emendamento 12**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla ***strumentalizzazione delle forniture di gas russo e dall'invasione*** dell'Ucraina, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. | (4) Nel contesto della crisi energetica innescata dalla ***guerra di aggressione russa nei confronti*** dell'Ucraina, avere stabilito un obiettivo obbligatorio per garantire che gli impianti di stoccaggio del gas fossero pieni al 90 % entro il 1º novembre (obiettivo di riempimento), insieme a una serie di obiettivi intermedi per ciascuno Stato membro a febbraio, maggio, luglio e settembre dell'anno successivo (traiettoria di riempimento), si è dimostrato fondamentale per due ragioni: i) ha permesso di sormontare la carenza di gas, e ii) ha ridotto le incertezze del mercato e la volatilità dei prezzi. |

Or. en

**Emendamento 13**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. ***L'andamento dei prezzi del gas durante l'inverno 2024/2025 potrebbe confermare la tendenza.*** In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. ***Il procedere lungo traiettorie di riempimento prevedibili aumenta la trasparenza e previene la distorsione del mercato.*** | (5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. |

Or. en

**Emendamento 14**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL può aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. L'andamento dei prezzi del gas durante l'inverno 2024/2025 potrebbe confermare la tendenza. In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. Il procedere lungo traiettorie di riempimento prevedibili aumenta la trasparenza e previene la distorsione del mercato. | (5) Nonostante il sostanziale miglioramento della situazione rispetto al periodo 2022-2023, il mercato europeo del gas continua a essere rigido ***e la situazione geopolitica poco chiara***. Una concorrenza più intensa per l'offerta mondiale di GNL ***e le possibili manipolazioni politiche possono*** aumentare l'esposizione degli Stati membri alla volatilità dei prezzi. L'andamento dei prezzi del gas durante l'inverno 2024/2025 potrebbe confermare la tendenza. In questa situazione il ruolo degli impianti di stoccaggio del gas rimane fondamentale. Il procedere lungo traiettorie di riempimento prevedibili aumenta la trasparenza e previene la distorsione del |

mercato.

Or. en

**Emendamento 15**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(5 bis) Al fine di preservare l'obiettivo generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dagli Stati membri per ridurre la domanda di gas attraverso misure strutturali, è opportuno consentire uno scostamento limitato e condizionato dall'obiettivo di riempimento del 90 % dello stoccaggio del gas. Se uno Stato membro mette in atto misure supplementari di efficienza energetica che si traducono in un miglioramento verificabile ed equivalente della riduzione della domanda di gas, può essere giustificato uno scostamento fino al 5 %. Tale flessibilità dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose, tra cui la notifica preventiva, la verifica dell'equivalenza e l'approvazione da parte della Commissione, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato in tutta l'Unione.*** |

Or. en

**Emendamento 16**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(5 bis) Dal 2022 l'Unione è riuscita a rendere considerevolmente più sicure le forniture di gas, aumentando le importazioni di GNL da partner globali affidabili, e ambisce ora a eliminare completamente la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, sulla base dei progressi compiuti da REPowerEU. L'Unione ha sviluppato nuovi impianti di rigassificazione e terminali portuali, instaurando un mercato del gas liquido che garantisce una forte resilienza contro potenziali interruzioni delle restanti forniture di gasdotti russi.*** |

Or. en

**Emendamento 17**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(5 bis) Il regolamento (UE) 2022/1032 dovrebbe riflettere in maniera adeguata i cambiamenti sostanziali intervenuti sul mercato del gas naturale, compresa la riduzione del 18 % della domanda di gas naturale dell'UE, e agevolare un graduale ritorno a meccanismi di mercato per il riempimento degli impianti di stoccaggio.*** |

Or. en

**Emendamento 18**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(5 ter) Anche agli Stati membri con un obiettivo di riempimento basato sul consumo dovrebbe essere concessa una flessibilità limitata, a condizione che attuino misure strutturali e verificabili di efficienza energetica. Per garantire la proporzionalità e mantenere l'obiettivo generale di sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, lo scostamento è consentito fino all'1,94 %.*** |

Or. en

**Emendamento 19**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo ***del 1º novembre*** deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. | (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo ***di riempimento*** deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. ***Dovrebbe essere possibile raggiungere l'obiettivo di riempimento in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, tenendo conto dell'inizio del periodo di prelievo a disposizione degli Stati membri. Una volta raggiunto l'obiettivo di riempimento del 90 % in detto periodo, uno Stato membro non è tenuto a mantenere tale livello di stoccaggio fino al 1° dicembre. Dovrebbe in ogni caso essere concessa la flessibilità dei quantitativi di riempimento.*** |

Or. en

**Emendamento 20**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo ***del 1º novembre deve*** essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. | (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo ***di riempimento dovrebbe*** essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. ***Soprattutto, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri raggiungere l'obiettivo di riempimento leggermente ridotto in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre e non dovrebbe essere richiesto agli Stati membri di mantenere lo stesso livello di stoccaggio dopo aver raggiunto l'obiettivo di riempimento in tale periodo.*** |

Or. en

**Emendamento 21**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) ***Al tempo stesso*** il quadro normativo generale per conseguire ***l'obiettivo del 1º novembre deve*** essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. | (7) ***Alla luce del successo europeo in termini di riduzione dei rischi della sua struttura di importazione di gas***, il quadro normativo generale per conseguire ***il fabbisogno di gas naturale dell'Unione deve trovare un equilibrio tra la sicurezza energetica e il ritorno ai principi del mercato. Pertanto deve*** essere abbastanza flessibile durante la stagione di |

riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto ***al fine di abbassare i prezzi del gas in Europa***.

Or. en

**Emendamento 22**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo ***del 1º novembre*** deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. | (7) Al tempo stesso il quadro normativo generale per conseguire l'obiettivo deve essere abbastanza flessibile durante la stagione di riempimento da permettere di reagire rapidamente a condizioni di mercato in constante evoluzione e, in particolare, di sfruttare le migliori condizioni di acquisto. |

Or. en

**Emendamento 23**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, concordati ogni anno dagli Stati membri, servono a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. Sono però indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, in conformità con la*** | ***soppresso*** |

***raccomandazione XXX.***

Or. en

**Emendamento 24**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, concordati ogni anno dagli Stati membri, servono a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. ***Sono però*** indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio ***con flessibilità sufficiente per i partecipanti al*** mercato ***nel corso dell'anno, in conformità con la raccomandazione XXX***. | (8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, concordati ogni anno dagli Stati membri, servono a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. ***Tuttavia, per abbassare i prezzi del gas e ridurre la volatilità del mercato, detti obiettivi dovrebbero essere*** indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio ***in modo tale da allinearsi all'andamento stagionale dei prezzi, scoraggiando così la speculazione e limitando una possibile manipolazione del*** mercato. ***Tuttavia, per salvaguardare l'approvvigionamento e mantenere la fiducia del pubblico, dovrebbe essere obbligatorio almeno l'obiettivo intermedio di maggio per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, come riportato nell'allegato I bis. Tale controllo consentirebbe un monitoraggio tempestivo dei progressi, favorirebbe l'individuazione precoce di eventuali rischi di risultati insufficienti e garantirebbe la tutela degli interessi dei consumatori. In assenza di tale meccanismo, affidarsi al riempimento degli impianti di stoccaggio di ultima istanza può comportare acquisti di gas inefficienti e costosi nonché shock dei prezzi sul mercato.*** |

Or. en

**Emendamento 25**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, ***concordati ogni anno dagli Stati membri, servono a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. Sono però*** indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, ***in conformità con la*** raccomandazione XXX. | (8) ***In secondo luogo, la traiettoria di riempimento con*** gli obiettivi intermedi di riempimento ***dovrebbero essere meramente*** indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, ***tenendo conto della*** raccomandazione ***(2025)1481***. |

Or. en

**Emendamento 26**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Gli ***obiettivi intermedi di riempimento, concordati ogni anno dagli*** Stati membri***, servono a garantire il conseguimento dell'***obiettivo obbligatorio ***del 1° novembre. Sono però indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli*** impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, in conformità con la raccomandazione ***XXX***. | (8) Gli Stati membri ***garantiscono che l'***obiettivo obbligatorio ***di riempimento è soddisfatto tra il 1° ottobre e il 1° dicembre***. ***Tuttavia il riempimento degli*** impianti di stoccaggio ***dovrebbe realizzarsi*** con flessibilità sufficiente per i partecipanti al mercato nel corso dell'anno, in conformità con la raccomandazione ***C(2025) 1481***. |

Or. en

**Emendamento 27**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, concordati ogni anno dagli Stati membri, ***servono*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. ***Sono però indicativi e dovrebbero permettere di riempire gli impianti di stoccaggio con flessibilità sufficiente per i partecipanti al*** mercato ***nel corso dell'anno, in conformità con la raccomandazione XXX***. | (8) Gli obiettivi intermedi di riempimento, ***quali*** concordati ogni anno dagli Stati membri, ***erano volti*** a garantire il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio del 1° novembre. ***Tuttavia tali obiettivi obbligatori hanno portato a notevoli distorsioni del*** mercato, ***per cui dovrebbero essere completamente aboliti per riportarlo a principi basati sul mercato***. |

Or. en

**Emendamento 28**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Al fine di rafforzare la stabilità del mercato e attenuare il rischio di una indebita volatilità dei prezzi potenzialmente innescata da obiettivi di riempimento intermedi, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità per la traiettoria di riempimento degli impianti di stoccaggio. Sebbene i punti di riferimento indicativi forniscano utili orientamenti per tutta la stagione di stoccaggio, l'obiettivo intermedio di maggio, quale riportato nell'allegato I bis, dovrebbe essere mantenuto come obbligatorio al fine di garantire la prevedibilità normativa e progressi costanti verso il conseguimento degli obiettivi di stoccaggio. Consentire agli Stati membri di adattare le loro traiettorie di riempimento alle specificità nazionali e*** |

***all'evoluzione delle condizioni di mercato contribuisce sia all'efficacia che alla proporzionalità della misura.***

Or. en

**Emendamento 29**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Inoltre, in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi fino al 5 % dall'obiettivo di riempimento. Le condizioni di mercato sfavorevoli si riferiscono in particolare a circostanze, quali indicazioni di possibili manipolazioni o speculazioni del mercato, o di attività di negoziazione che ostacolano il riempimento efficiente sotto il profilo dei costi degli impianti di stoccaggio, che limitano sensibilmente la capacità di garantire che tali impianti siano riempiti conformemente al presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 30**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) Va inoltre considerata la situazione specifica degli Stati membri, come le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la progressiva*** |

***perdita di 'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e la capacità di stoccaggio di GNL già esistente.***

Or. en

**Emendamento 31**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 ter) In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi fino a dieci punti percentuali dall'obiettivo di riempimento. Le condizioni di mercato sfavorevoli si riferiscono in particolare a circostanze, quali indicazioni di possibili manipolazioni del mercato o di attività di negoziazione, ad esempio spread negativi estate-inverno, che ostacolano il riempimento degli impianti di stoccaggio efficiente sotto il profilo dei costi e limitano in modo significativo il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas conformemente al presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 32**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 ter) Inoltre, in caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare, in una stagione di riempimento, il livello di scostamento consentito aumentandolo fino al 10 %.*** |

Or. en

**Emendamento 33**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 quater) Al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento e il livello adeguato di riempimento, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il mercato e vagliare tutte le modalità che potrebbero aiutare gli Stati membri a conseguire l'obiettivo di riempimento, in particolare quando utilizzano il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune AggregateEU, comprese misure quali l'alleggerimento delle tariffe di trasmissione e stoccaggio o analoghi incentivi/sostegni finanziari.*** |

Or. en

**Emendamento 34**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 quater) Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno immediatamente dopo la sua entrata in vigore, anche per quanto concerne l'obiettivo di riempimento per il 2025, al fine di fornire sufficiente flessibilità e un chiaro segnale agli Stati membri e ai gestori dello stoccaggio.*** |

Or. en

**Emendamento 35**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025. | (9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025 ***per altri due anni***. ***L'estensione di tali misure non solo contribuirebbe a mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento, ma costituirebbe altresì uno strumento fondamentale nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti a eliminare la sua dipendenza dalle importazioni di gas russo.*** |

Or. en

**Emendamento 36**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas***, *effetti che è opportuno mantenere anche dopo il 2025***. | (9) La valutazione della Commissione dell'attuale quadro giuridico sulla sicurezza energetica ha confermato ***a posteriori*** gli effetti positivi prodotti dalle prescrizioni in materia di stoccaggio sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas***. Tuttavia, grazie alla positiva riduzione del rischio della struttura di importazione di gas a livello europeo, i limiti degli obiettivi obbligatori di riempimento sono diventati evidenti a scapito dei prezzi dell'energia, rendendo necessario introdurre flessibilità in questo regolamento***. |

Or. en

**Emendamento 37**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 bis) In considerazione dell'attuale guerra della Russia contro l'Ucraina e in linea con l'impegno strategico dell'Unione di porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi, gli Stati membri dovrebbero astenersi dallo stoccaggio di gas di origine russa. In tale contesto, l'Unione dovrebbe comminare sanzioni coordinate e immediate sull'importazione e l'acquisto di tutto il gas russo, compreso il gas naturale liquefatto (GNL). Le prospettive di approvvigionamento invernale 2024-2025 secondo l'ENTSO-G confermano che l'Unione può conseguire i suoi obiettivi di stoccaggio e mantenere la*** |

***sicurezza dell'approvvigionamento senza fare affidamento sul gas russo, attuando una combinazione di misure, tra cui la costante riduzione della domanda. Un embargo totale sul gas russo è pertanto necessario e fattibile e la sua rapida attuazione contribuirebbe a rafforzare la sovranità energetica e la resilienza geopolitica dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 38**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di discostarsi fino al 5 % dall'obiettivo di riempimento se attuano misure di riduzione della domanda di gas che raggiungeranno riduzioni equivalenti del gas durante il successivo periodo di prelievo, previa approvazione dello scostamento e delle misure da parte della Commissione europea.*** |

Or. en

**Emendamento 39**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 bis) Allo stesso tempo, il regolamento deve essere in grado di far fronte ai cambiamenti attuali e futuri nei mercati del gas naturale e contribuire all'obiettivo strategico di abbassare i prezzi*** |

***dell'energia e facilitare il graduale ritorno verso meccanismi di mercato per il riempimento degli impianti di stoccaggio.***

Or. en

**Emendamento 40**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 ter) Al fine di mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento e il livello adeguato di riempimento, la Commissione dovrebbe monitorare costantemente il mercato e vagliare modalità in grado di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riempimento, ad esempio utilizzando il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune.*** |

Or. en

**Emendamento 41**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 quater) Ricorda l'importante ruolo della consultazione delle parti interessate, compresa la società civile, attraverso il gruppo di coordinamento del gas per garantire l'efficacia delle disposizioni incluse nel presente regolamento. A tal fine, è di fondamentale importanza che la Commissione europea garantisca la trasparenza del suo operato, tra l'altro inviando tempestivamente inviti ai membri del gruppo, unitamente a progetti*** |

***approfonditi di ordine del giorno, informando se alcune riunioni si svolgono in formato ristretto e pubblicando tempestivamente verbali dettagliati delle riunioni.***

Or. en

**Emendamento 42**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) È pertanto necessario ***prorogare di due anni le disposizioni relative al*** riempimento ***degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità*** e ***trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione***. | (10) È pertanto necessario ***abolire gli obiettivi intermedi di*** riempimento e ***introdurre una maggiore flessibilità nel regolamento***. |

Or. en

**Emendamento 43**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) È pertanto necessario prorogare ***di due anni*** le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione. | (10) È pertanto necessario prorogare le disposizioni relative al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, che garantiscono prevedibilità e trasparenza per quanto riguarda l'uso di questi impianti nell'Unione. |

Or. en

**Emendamento 44**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) In linea con l'impegno della Commissione volto al miglioramento e alla semplificazione della legislazione e tenendo conto del miglioramento generale del quadro di sicurezza energetica dell'Unione, il monitoraggio del rispetto del presente regolamento dovrebbe riporre maggiore fiducia nelle capacità amministrative degli Stati membri. L'onere di vigilanza che grava sulla Commissione dovrebbe essere conseguentemente ridotto, passando a obblighi di comunicazione meno onerosi e a procedure semplificate. Tale approccio rafforza il principio di sussidiarietà, evita inutili complessità amministrative ed è coerente con gli sforzi di semplificazione della Commissione delineati nel suo programma di lavoro per il 2025.*** |

Or. en

**Emendamento 45**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) Dato il ruolo crescente delle misure sul versante della domanda nel garantire la sicurezza energetica dell'Unione, è essenziale integrare pienamente l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili nella prossima riforma del quadro dell'UE in*** |

***materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La sicurezza e la resilienza a lungo termine del sistema energetico non dovrebbero più basarsi esclusivamente sulle riserve fisiche di energia, bensì anche sulla capacità strutturale di ridurre la domanda attraverso un uso dell'energia pulito, efficiente e intelligente.***

Or. en

**Emendamento 46**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 ter) Poiché circa il 90 % del consumo di gas dell'Unione è coperto dalle importazioni, la dipendenza dell'Unione dal gas fossile rappresenta una grave vulnerabilità per la sicurezza energetica. Eliminare questa dipendenza è essenziale per garantire un sistema energetico resiliente, sicuro e sovrano. Al fine di conseguire la neutralità climatica e porre definitivamente fine alla dipendenza dai combustibili fossili, il consumo di gas fossile deve essere completamente eliminato e sostituito da energia rinnovabile prodotta a livello nazionale. Solo così l'Unione potrà garantire un futuro energetico sicuro e sostenibile.*** |

Or. en

**Emendamento 47**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 bis) Il presente regolamento dovrebbe comprendere norme comuni e più rigorose in materia di approvvigionamento negli Stati membri, tenendo presente che gli obblighi di stoccaggio si applicano attualmente solo ai "clienti protetti". Tale disposizione dovrebbe essere estesa a tutti i clienti che beneficiano della sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE, comprese le piccole e medie imprese o gli impianti industriali che non sono in grado di fare affidamento su combustibili alternativi.*** |

Or. en

**Emendamento 48**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 ter) Il regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbe essere riveduto dalla Commissione europea a tempo debito ed entro il 2027. Detta revisione dovrebbe adeguarsi all'evoluzione del panorama energetico e riflettere le future esigenze di stoccaggio del gas. Inoltre, dovrebbe ambire a prevenire la speculazione ingiustificata sui mercati del gas e le attività speculative che gonfiano artificialmente i prezzi, soprattutto in tempi di crisi.*** |

Or. en

**Emendamento 49**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 quater) Nel fissare e riesaminare eventuali obblighi di stoccaggio per gli Stati membri dell'UE, la revisione del regolamento (UE) 2017/1938 dovrebbe tenere conto dell'evoluzione del ruolo delle fonti energetiche rinnovabili, unitamente allo sviluppo di infrastrutture per l'idrogeno e al miglioramento dell'efficienza energetica. In particolare, dovrebbe prendere in considerazione l'espansione e l'uso di energie rinnovabili come l'eolico o il solare, insieme a maggiori capacità di stoccaggio dell'idrogeno e del calore. Il miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe essere integrato nella revisione e ulteriormente incoraggiato dato il suo ruolo nella riduzione del consumo energetico complessivo.*** |

Or. en

**Emendamento 50**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 quinquies)Per quanto riguarda l'affidabilità dei fornitori di gas e dei paesi fornitori di gas, va considerato il mutato contesto politico globale. L'UE deve diversificare i fornitori di gas, costruire le infrastrutture necessarie come i porti per il GNL, i gasdotti e gli interconnettori, ed è preferibile che l'infrastruttura sia già pronta per l'idrogeno. Inoltre, occorre prendere in considerazione l'eventuale ritiro di alcuni*** |

***paesi fornitori a causa della loro eventuale riluttanza a fornire gas all'UE a prezzi ragionevoli. L'UE dovrebbe pertanto utilizzare e sviluppare ulteriormente un pacchetto completo di strumenti per garantire l'approvvigionamento di gas e rafforzarne la resilienza.***

Or. en

**Emendamento 51**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 2 – punto 27

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 All'articolo 2, il punto 27 è soppresso;*** |

Or. en

**Emendamento 52**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 2 – punto 27

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 2 il punto 27 è soppresso;*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

*Motivazione*

*Al fine di garantire agli Stati membri e ai gestori dello stoccaggio una flessibilità sufficiente per conseguire l'obiettivo annuale, la traiettoria di riempimento dovrebbe essere soppressa.*

**Emendamento 53**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 2 – punto 27

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 2, il punto 27 è sostituito dal seguente:*** |
| (27) "traiettoria di riempimento", una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro ***di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi***, definiti a norma dell'articolo 6 bis; | (27) "traiettoria di riempimento", una serie di obiettivi intermedi ***indicativi*** per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno Stato membro, definiti a norma dell'articolo 6 bis, ***paragrafo 7***; |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 54**
**Ivars Ijabs, Andreas Glück, Christophe Grudler, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 2 – punto 27

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 2, il punto 27 è sostituito dal seguente:*** |
| "traiettoria di riempimento", una serie di obiettivi intermedi per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di ciascuno | ""traiettoria di riempimento", una serie di obiettivi intermedi ***indicativi*** per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas |

| | |
|---|---|
| Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis; | di ciascuno Stato membro di cui all'allegato I bis per il 2022 e, per gli anni successivi, definiti a norma dell'articolo 6 bis; |
| | ***"*** |

Or. en

*(02017R1938)*

**Emendamento 55**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e gli allegati ***I bis e*** I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027. | L'articolo 2, punti da 27 a 31, |
| | ***l'articolo 6 bis*** |
| | ***paragrafo 1 quater (nuovo)*** |
| | ***a partire dal 2025: 80 %*** |
| | ***paragrafo 6 quater (nuovo)*** |
| | ***a partire dal 2025: conformemente al paragrafo 7 bis*** |
| | ***[paragrafo 7 soppresso]*** |
| | ***paragrafo 7 bis (nuovo)*** |
| | ***per il 2025 e fino al 31 dicembre 2027 ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione in tempi adeguati un piano di riempimento per l'intero anno civile al fine di raggiungere l'obiettivo annuale di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas dell'80 % alla fine dell'anno. Il piano comprende anche informazioni tecniche per gli impianti di*** |

***stoccaggio sotterraneo del gas sul suo territorio ed è direttamente interconnesso alla sua area di mercato in forma aggregata. Qualora l'obiettivo di riempimento di uno Stato membro non possa essere raggiunto alla fine dell'anno in conformità degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 10 [in caso di modifica del riempimento nell'articolo corrispondente], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, ed entro il 15 novembre dell'anno precedente. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.***

***[paragrafo 8 soppresso]***

***[paragrafo 10 soppresso]***

***paragrafo 10 nuovo***

***L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto degli obiettivo di riempimento quali stabiliti nel piano (articolo 6 bis, paragrafo 7 bis) e ne informa regolarmente almeno una volta al mese la Commissione e il GCG. Se si prevede che l'obiettivo non possa essere raggiunto, l'autorità competente adotta senza indugio misure efficaci per raggiungerlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate. L'attuale sistema di comunicazione utilizzato dagli Stati membri è adeguato a tal fine, prestando particolare attenzione a procedure semplici e standardizzate per la***

| | |
|---|---|
| | ***trasmissione dei dati, avvalendosi di tecnologie avanzate e dando luogo a una collaborazione e a una condivisione delle informazioni in tempo reale.*** |
| | ***Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.*** |
| | *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)* |

Or. en

**Emendamento 56**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – titolo

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. all'articolo 6 bis, il titolo è sostituito dal seguente:*** |
| ***Obiettivi di riempimento e traiettorie*** di riempimento | "***Obiettivo*** di riempimento |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 57**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***all'articolo 6 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a ***5, entro il 1º novembre di ogni anno***, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter***: a) per il 2022: l'80 %; b) a partire dal 2023: il 90 %***. | "1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a ***5 bis***, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter ***in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, a partire dal 1° luglio 2025: l'80 %***.<br>*"* |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 58**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il paragrafo 1 dell'articolo 6 bis è così modificato:*** |
| | ***"1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 sexies, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel loro territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter, in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1°*** |

***dicembre ogni anno:***

***a) per il 2022: l'80 %;***

***b) a partire dal 2023: il 90 %.***

***Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1.***

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 59**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a ***5***, ***entro il 1º novembre di ogni anno,*** gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter: | "1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a ***5 quater***, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio ***e secondo la pertinente quota di impianti di stoccaggio sotto responsabilità condivisa*** elencati nell'allegato I ter ***in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre di ogni anno***:<br>***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 60**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) a partire dal 2023: ***il 90 %.*** | "b) a partire dal 2023: ***l'85 %.*** ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 61**
**Ivars Ijabs, Andreas Glück, Christophe Grudler, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, ***entro il 1º novembre di ogni anno,*** gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter: | ***"***Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter ***in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre di ogni anno***:***"*** ***"*** |

Or. en

*(02017R1938)*

**Emendamento 62**
**Marie Toussaint**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| Articolo 6 bis ***Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento*** | "1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1º novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono ***il 90 % dell'obiettivo*** di riempimento per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter**.** |
| 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1º novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono ***gli obiettivi*** di riempimento ***seguenti*** per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter***: a) per il 2022: l'80 %; b) a partire dal 2023: il 90 %. Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento*** di gas ***nell'***Unione ***a norma dell'articolo 1***. | ***A titolo di deroga, uno Stato membro può raggiungere un livello di riempimento al di sotto del 90 %, ma non inferiore all'85 %, a condizione che attui ulteriori misure di efficienza energetica che siano comprovabilmente equivalenti, in termini di riduzione della domanda*** di gas***, allo scostamento consentito dall'obiettivo del 90%. L'equivalenza di tali misure sarà valutata sulla base di una metodologia sviluppata dalla Commissione in collaborazione con l'Agenzia dell'***Unione ***europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e sarà soggetta a notifica e approvazione da parte della Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno***.<br>***"*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 63**
**Marie Toussaint**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro. | "2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro. |
| | ***A titolo di deroga, uno Stato membro soggetto a un obiettivo di riempimento basato sul consumo può ridurre il proprio obbligo annuo dell'1,94 %, a condizione che attui misure verificabili di efficienza energetica che si traducano in una riduzione equivalente della domanda di gas. L'equivalenza di tali misure è determinata sulla base di una metodologia elaborata dalla Commissione, in cooperazione con l'ACER, ed è soggetta a notifica preventiva entro il 30 giugno dello stesso anno.*** |
| | ***"*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 64**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis,*** il paragrafo ***3 è soppresso***. |
| ***3. Fatto salvo*** il paragrafo ***1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile)***. | " |
| | ***"*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 65**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*** |
| 4. ***Agli*** impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter ***si applicano gli*** obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. ***I dettagli degli obblighi*** per ciascuno Stato membro ***saranno definiti*** in un accordo | "4. ***Gli*** impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter ***contribuiscono agli*** obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7 ***per gli Stati membri partecipanti. La quota e la portata esatte*** |

| | |
|---|---|
| bilaterale a norma dell'***allegato I ter***. | ***della responsabilità per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento*** per ciascuno Stato membro ***sono definite*** in un accordo bilaterale ***o multilaterale***. ***Sulla base della notifica da parte degli Stati membri interessati del nuovo accordo o della risoluzione dell'accordo esistente, la Commissione adotta atti di esecuzione che modificano di conseguenza l'allegato I ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame*** a norma dell'***articolo 18 bis, paragrafo 2***.<br>***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 66**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis è inserito il paragrafo seguente:*** |
| | ***5 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi fino a cinque punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro se le condizioni di mercato non sono favorevoli al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati*** |

***membri possono decidere di discostarsi fino a cinque punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro, se:***

***– la loro produzione nazionale di gas supera il loro consumo medio annuo nei due anni precedenti; oppure***

***– le caratteristiche tecniche specifiche di un impianto di stoccaggio sotterraneo situato sul loro territorio richiedono una velocità di iniezione ridotta che comporta un periodo di iniezione eccezionalmente lungo superiore a 115 giorni.***

Or. en

**Emendamento 67**
**Letizia Moratti**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis, è stato aggiunto il paragrafo 5 bis:*** |
| | ***5 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi fino a dieci punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro se le condizioni di mercato non sono favorevoli al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas.*** |

Or. en

**Emendamento 68**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis, paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis:*** |
| | ***"5 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi fino a dieci punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b), per ciascuno Stato membro se si verificano condizioni di mercato sfavorevoli al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas."*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 69**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis:*** |
| | ***5 bis. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli per al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, lo Stato membro può decidere di discostarsi fino al 5 % dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera*** |

***b).***

Or. en

**Emendamento 70**
**Ivars Ijabs, Andreas Glück, Christophe Grudler, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo:*** |
| | ***"5 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi, previa consultazione con la Commissione europea, fino a sette punti percentuali dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b) per ciascuno Stato membro in caso di condizioni di mercato sfavorevoli al riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas."*** |

Or. en

**Emendamento 71**
**Dario Tamburrano**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto il paragrafo 5*** |

| | |
|---|---|
| | ***bis:*** |
| Articolo 6 bis | "Articolo 6 bis |
| Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento | Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento |
| 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1º novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter: | 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1º novembre di ogni anno, gli Stati membri conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio e per gli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato I ter: |
| a) per il 2022: l'80 %; | a) per il 2022: l'80 %; |
| b) a partire dal 2023: il 90 %. | b) a partire dal 2023: il 90 %. |
| Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1. | Al fine di ottemperare al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione a norma dell'articolo 1. |
| 2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro. | 2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale Stato membro. |
| 3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile). | 3. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuno Stato membro in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile). |

| | |
|---|---|
| 4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter. | 4. Agli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di cui all'allegato I ter si applicano gli obiettivi di riempimento a norma del paragrafo 1 e alle traiettorie di riempimento a norma del paragrafo 7. I dettagli degli obblighi per ciascuno Stato membro saranno definiti in un accordo bilaterale a norma dell'allegato I ter. |
| 5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: | 5. Uno Stato membro può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti; b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a)**.** |
| a) il sistema del gas comprende una notevole capacità di stoccaggio di GNL, che rappresenta ogni anno oltre il 4 % del consumo nazionale medio dei cinque anni precedenti; | ***5 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicato l'obbligo di altri Stati membri di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, gli Stati membri possono decidere di discostarsi fino al 5 % dall'obiettivo di riempimento di cui al paragrafo 1, lettera b) per ciascuno Stato membro se adottano misure di riduzione della domanda di gas che consentano di ottenere riduzioni equivalenti di gas durante il successivo periodo di prelievo, adottando misure, tra cui incentivi per la diffusione di capacità aggiuntiva di energia rinnovabile, efficienza energetica o apparecchi intelligenti, o l'attivazione del prodotto livellatore delle punte di carico, come definito all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2024/1747, previa approvazione preventiva dello scostamento e delle misure da parte della Commissione europea***. |
| b) lo Stato membro ha imposto ai fornitori di gas l'obbligo di stoccare volumi minimi | 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi |

| | |
|---|---|
| di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e/o negli impianti di GNL a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera a). | intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue: a) per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e b) a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7. |
| 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue: | 7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. |
| a) per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e | Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza. |
| b) a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7. | Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente , ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas |

evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1º novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1º dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1º novembre, indicando i motivi del ritardo.

Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente , ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e

10. L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l’autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.

sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1º novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1º dicembre. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1° novembre, indicando i motivi del ritardo.

9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché la Commissione abbia dichiarato un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma dell'articolo 12 su richiesta, se del caso, di uno o più Stati membri che hanno dichiarato un'emergenza nazionale.

10. L’autorità competente di ciascuno Stato

11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo. Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dalla Commissione per

membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate.

far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.

11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure.

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo. Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica degli Stati membri interessati, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti

a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

di stoccaggio di GNL.

Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.

La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:

a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

b) non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

b) non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

***"***

Or. en

*(02017R1938-20250101)*

**Emendamento 72**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 ter:*** |
| | ***"5 ter. A condizione che non sia compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 per modificare, per una stagione di riempimento, il livello di scostamento consentito fino a dieci punti percentuali di cui al paragrafo 5 bis, primo comma,*** |

***aumentandolo in caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell'approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell'ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato. Al fine di garantire la piena coerenza degli obiettivi di riempimento applicabili agli Stati membri, nell'aumentare, conformemente al presente paragrafo, il livello di scostamento consentito di cui al paragrafo 5 bis, primo comma, la Commissione adegua nella stessa misura i volumi stabiliti al paragrafo 2 e nell'articolo 6 quater, paragrafo 5, terzo comma."***

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 73**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 ter:*** |
| | ***5 ter. In casi debitamente giustificati di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli e a condizione che non sia compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 che consentano agli Stati membri di discostarsi fino al 10 % dall'obiettivo di riempimento stabiliti al paragrafo 1, lettera b).*** |

***Nella sua valutazione, la Commissione tiene conto in particolare del livello di riempimento dello stoccaggio, dell'approvvigionamento globale di gas, delle prospettive stagionali di approvvigionamento dell'ENTSOG e delle indicazioni di manipolazione del mercato.***

Or. en

**Emendamento 74**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 quater (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 quater:*** |
| | ***"5 quater. Gli Stati membri possono decidere, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 5 bis, di discostarsi fino a dieci punti percentuali al di sotto del volume stabilito al paragrafo 2."*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

*Motivazione*

*In base al principio di un'equa ripartizione degli oneri, agli Stati membri con capacità di stoccaggio molto elevate rispetto al loro consumo sono concesse le stesse flessibilità degli altri Stati membri.*

**Emendamento 75**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 quater (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 quater:*** |
| | ***5 quater. Lo Stato membro che si avvale di uno degli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter consulta la Commissione prima della sua decisione e fornisce senza indebito ritardo una giustificazione della sua decisione. La Commissione aggiorna tempestivamente il GCG sugli effetti cumulativi di tutti gli strumenti di flessibilità concessi e degli Stati membri direttamente interessati.*** |

Or. en

**Emendamento 76**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 5 quinquies:*** |
| | ***"5 quinquies. Uno Stato membro che si avvale di uno degli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 5 bis a 5 quater consulta la Commissione e fornisce quanto prima una giustificazione. La Commissione aggiorna tempestivamente il GCG sugli effetti cumulativi di tutte le flessibilità concesse e di tutti gli Stati membri direttamente interessati."*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 77**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 6

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il paragrafo 6 dell'articolo 6 bis è soppresso.*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 78**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 6

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*** |
| ***6***. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire ***gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue: a) per il 2022:*** conformemente ***all'allegato I bis; e b) a partire dal 2023: conformemente*** al paragrafo ***7***. | "***6***. ***Per raggiungere l'obiettivo di riempimento,*** gli Stati membri adottano ***tutte*** le misure necessarie per conseguire ***l'obiettivo*** conformemente al paragrafo ***1***. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 79**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 6

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | All'articolo 6 bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: |
| 6. Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie per*** conseguire gli obiettivi intermedi ***o per garantire che essi siano conseguiti come segue:*** | "6. Gli Stati membri ***si impegnano a*** conseguire gli obiettivi intermedi ***indicativi*** |
| ***a) per il 2022: conformemente all'allegato I bis; e*** | ***"*** |
| ***b) a partire dal 2023: conformemente al paragrafo 7.*** | |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 80**
**Ivars Ijabs, Andreas Glück, Christophe Grudler, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 6

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 6 è sostituito come segue:*** |
| Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti*** come segue: | ***"***Gli Stati membri ***si impegnano a rispettare la traiettoria di riempimento*** come segue: |
| | ***"*** |

Or. en

*(02017R1938)*

**Emendamento 81**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 7

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis, il paragrafo 7 è soppresso;*** |

Or. en

**Emendamento 82**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 7

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente*** |
| 7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al | "7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. |

35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.

***La traiettoria di riempimento ha carattere indicativo, ad eccezione del livello di stoccaggio del mese di maggio, che costituisce un obiettivo intermedio obbligatorio. Qualora uno Stato membro non raggiunga l'obiettivo di maggio, l'autorità competente attua senza indugio le opportune misure correttive e ne informa la Commissione. La Commissione valuta l'adeguatezza delle misure adottate per garantire che l'obiettivo finale di riempimento sia raggiunto entro il 1° novembre.***

***Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.***

***"***

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 83**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 7

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 7 è così modificato:*** |
| 7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, ***un*** | "7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, |

***progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese*** informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. ***La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.***

***Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza.***

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione ***adotta*** atti di esecuzione ***che fissano la traiettoria di riempimento*** per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario ***e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento***. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza

informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato.

Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

***"***

dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

*Motivazione*

*Al fine di garantire agli Stati membri e ai gestori dello stoccaggio una flessibilità sufficiente per conseguire l'obiettivo annuale, la traiettoria di riempimento dovrebbe essere soppressa.*

**Emendamento 84**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 7

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 7 è così modificato:*** |
| 7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul | "7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi ***indicativi*** per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi ***indicativi*** si |

| | |
|---|---|
| tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. | basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. |
| Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza. | Per gli Stati membri per i quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuo di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento ***indicativi*** sono ridotti di conseguenza. |
| Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente , ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti. | Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del GCG, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento ***raccomandata*** per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2. Essi sono adottati entro il 15 novembre dell'anno precedente , ove necessario e anche nel caso in cui uno Stato membro abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Si basano su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri e sono fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti. |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 85**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 8

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 8 è soppresso.*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 86**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 8

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 8 è così modificato:*** |
| ***8***. Qualora in un dato anno uno Stato membro non ***riesca a raggiungere*** il proprio obiettivo di riempimento ***entro il 1º novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo*** del gas ***situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1º dicembre***. ***Lo Stato membro ne informa*** la Commissione ***entro il 1º novembre***, indicando i motivi ***del ritardo***. | "***8. L'autorità competente di ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie conformemente all'articolo 6 ter per conseguire l'obiettivo di riempimento***. Qualora in un dato anno uno Stato membro non ***raggiunga*** il proprio obiettivo di riempimento***, la sua autorità competente adotta misure efficaci per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo adeguatamente conto altresì dell'impatto dei prezzi sul mercato*** del gas ***naturale***. ***Gli Stati membri ne informano*** la Commissione ***e il GCG***, indicando i motivi ***del mancato conseguimento dell'obiettivo di riempimento e le misure che hanno adottato per risolvere la situazione***.<br>***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

*Motivazione*

*La responsabilità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'adeguato riempimento dei siti di stoccaggio spetta agli Stati membri. Pertanto, in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti adottano misure correttive.*

**Emendamento 87**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Oliver Schenk, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 8

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:*** |
| 8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento ***entro il 1º novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, esso è autorizzato a raggiungerlo entro il 1° dicembre***. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1º ***novembre, indicando i motivi del ritardo.*** | "8. Qualora in un dato anno uno Stato membro non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento***, la sua autorità competente adotta misure efficaci per ridurre al minimo l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE e degli Stati membri, tenendo conto dell'impatto dei prezzi sul mercato del gas***. Lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 1º ***dicembre.*** |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 88**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis– paragrafi 10 e 11

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 bis. All'articolo 6 bis, i paragrafi 10 e 11 sono soppressi;*** |

Or. en

**Emendamento 89**
**Ivars Ijabs, Andreas Glück, Christophe Grudler, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 10

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:*** |
| L'autorità competente di ciascuno Stato membro ***monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della*** traiettoria di riempimento, ***l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito alle misure adottate***. | L'autorità competente di ciascuno Stato membro ***può adottare tutte le misure necessarie conformemente all'articolo 6 ter per conseguire la*** traiettoria di riempimento, ***quali ad esempio l'introduzione di obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale***. |
| | ***"*** |

Or. en

*(02017R1938)*

**Emendamento 90**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 10

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 10 è così modificato:*** |
| 10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ***monitora*** costantemente il ***rispetto della traiettoria*** di riempimento ***e riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri*** informano la Commissione e il GCG ***in merito alle misure adottate***. | "10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ***può adottare tutte le misure necessarie conformemente all'articolo 6 ter per conseguire l'obiettivo di riempimento. Le autorità competenti monitorano*** costantemente il ***processo*** di riempimento ***degli impianti di stoccaggio e ne*** informano la Commissione e il GCG ***ove pertinente***. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 91**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 10

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 10 è così modificato:*** |
| 10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e ***riferiscono regolarmente al GCG. Se il livello di riempimento di un determinato*** | "10. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e ***può adottare tutte le misure necessarie conformemente all'articolo 6 ter per*** |

| | |
|---|---|
| ***Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della*** traiettoria di riempimento, ***l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri informano la Commissione e*** il GCG ***in merito alle misure adottate***. | ***conseguire la*** traiettoria di riempimento, ***quali ad esempio l'introduzione di obiettivi intermedi vincolanti a livello nazionale e ne informa*** il GCG ***ove pertinente***. |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 92**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 11

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 11 è così modificato:*** |
| 11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure**.** | "11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, la Commissione, ***ove opportuno,*** previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure ***per porre*** rimedio allo scostamento ***o per ridurre al minimo l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto anche delle possibili condizioni di mercato sfavorevoli e delle specificità*** degli Stati membri, quali ***le caratteristiche tecniche e*** le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, ***l'importanza decrescente degli impianti di*** |

***stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico*** per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***e la capacità esistente*** di stoccaggio di GNL. .

***"***

***Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano*** rimedio allo scostamento ***in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.***

***Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica*** degli Stati membri ***interessati***, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, ***la loro importanza*** per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***nella regione e l'esistenza di eventuali impianti*** di stoccaggio di GNL.

***Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione***.

***La Commissione assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:***

***a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;***

***b) non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.***

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 93**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 bis – paragrafo 11

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 bis, il paragrafo 11 è così modificato:*** |
| 11. In caso di scostamento sostanziale e persistente ***dalla traiettoria di riempimento*** da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, ***o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento***, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione ***immediata*** di misure. | "11. In caso di scostamento sostanziale e persistente da parte di uno Stato membro, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, la Commissione, ***ove opportuno,*** previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione destinata a tale Stato membro o agli Stati membri interessati relativa all'adozione di misure ***per porre*** rimedio allo scostamento ***o per ridurre al minimo l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto anche delle possibili condizioni di mercato sfavorevoli e delle specificità*** degli Stati membri, quali ***le caratteristiche tecniche e*** le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, ***l'importanza decrescente degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a basso potere calorifico*** per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***e la capacità esistente*** di stoccaggio di GNL. Le misure adottate a norma del presente paragrafo non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui |

***Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione della Commissione, la Commissione, previa consultazione del GCG e degli Stati membri interessati, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre allo Stato membro interessato di adottare misure che pongano*** rimedio allo scostamento ***in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo.***

***Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, la Commissione tiene conto della situazione specifica*** degli Stati membri ***interessati***, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, ***la loro importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti*** di stoccaggio di GNL.

***Le misure adottate dalla Commissione per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per l'anno in questione.***

***La Commissione assicura che*** le misure adottate a norma del presente paragrafo***:***

***a) non vadano al di là di quanto necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;***

***b)*** non pongono oneri sproporzionati sugli Stati membri, sui partecipanti al mercato partecipanti al mercato del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

***"***

del gas, sui gestori dei sistemi di stoccaggio o sui clienti.

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 94**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – titolo

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| Articolo 6 ter | "Articolo 6 ter |
| Attuazione ***degli obiettivi*** di riempimento | Attuazione ***dell'obiettivo*** di riempimento<br>***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 95**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***"-1 ter All'articolo 6 ter, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie***, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato,*** per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di | "1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato. |

mercato.

***"***

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 96**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 ter, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:*** |
| 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire ***gli obiettivi*** di riempimento ***stabiliti*** a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento ***degli obiettivi*** di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato. | "1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire ***l'obiettivo*** di riempimento ***stabilito*** a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento ***dell'obiettivo*** di riempimento gli Stati membri privilegiano, ove possibile, misure di mercato. |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 97**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 ter, il paragrafo 2 è così*** |

| | |
|---|---|
| | ***modificato:*** |
| 2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***le traiettorie di riempimento e gli obiettivi*** di riempimento***.*** Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. | "2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***l'obiettivo*** di riempimento***. Tutte le misure di cui agli articoli 6 bis, paragrafo 8 e 6 bis, paragrafo 10*** sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. ***Gli Stati membri informano la Commissione e il GCG in merito a tali misure.***<br>***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 98**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 ter, il paragrafo 2 è così modificato:*** |
| 2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***le traiettorie di riempimento e gli*** obiettivi ***di riempimento***. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. | "2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***i propri*** obiettivi. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. ***Gli Stati membri informano la Commissione e*** |

| | |
|---|---|
| | ***il GCG in merito a tali misure senza indebito ritardo.*** |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 99**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 ter – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***"-1 ter all'articolo 6 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***le traiettorie di riempimento e gli obiettivi*** di riempimento. Sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. | "2. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire ***l'obiettivo*** di riempimento. ***Tutte le misure di cui agli articoli 6 bis, paragrafo 8 e 6 bis, paragrafo 10*** sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas***, non aumentano indebitamente i costi dell'energia*** né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o dell'Unione. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 100**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quater – paragrafo 1 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quater, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*** |
| 1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1º ***novembre***, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili. | "1. Uno Stato membro che non sia dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas provvede affinché i partecipanti al mercato di tale Stato membro dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1º ***dicembre***, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti dello Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono allo Stato membro privo di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tale Stato membro immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili.<br>*"* |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 101**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quater – paragrafo 2 – comma 3

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quater, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:*** |
| ***Gli Stati membri comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri alla Commissione entro il 2 settembre 2022. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data,*** gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione. | "Gli Stati membri privi di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano la Commissione. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 102**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quater – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a)

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quater, paragrafo 5, il primo comma, lettera a) è sostituito dal seguente:*** |
| a) provvedono affinché entro il 1º ***novembre*** i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; oppure | provvedono affinché entro il 1º ***dicembre*** i volumi di stoccaggio corrispondano almeno all'uso medio della capacità di stoccaggio dei cinque anni precedenti determinato tenendo conto, tra l'altro, dei flussi durante il periodo di prelievo nei cinque anni precedenti provenienti dagli Stati membri in cui sono situati gli impianti di stoccaggio; oppure |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 103**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quater – paragrafo 6

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quater, il paragrafo 6 è soppresso;*** |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 104**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quater – paragrafo 6

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quater, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*** |
| 6. Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, ***entro il 1º novembre***, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel | "6. Salvo diversamente specificato nell'allegato I ter, nel caso di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati in uno Stato membro che non sono contemplati dal paragrafo 5, ma che sono direttamente collegati all'area di mercato di un altro Stato membro, quest'ultimo Stato membro garantisce che, ***tra il 1° ottobre e il 1° dicembre***, i volumi di stoccaggio corrispondano almeno alla media della capacità di stoccaggio prenotata nel |

| | |
|---|---|
| rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti. | rispettivo punto transfrontaliero dei cinque anni precedenti.<br>*"* |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 105**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 2, punti da 27 a 31,*** |
| | ***Articolo 6 quinquies*** |
| | ***[paragrafo 5 soppresso]*** |
| | ***(5) nuovo*** |
| | ***La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riempimento o per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio. Tali misure possono comprendere sanzioni e ammende dissuasive, quali sanzioni pecuniarie adeguate o il divieto di accesso al mercato di un operatore o di un partecipante al mercato per un periodo di tempo limitato adeguato o, in casi gravi giustificati, il ritiro dal mercato di tali partecipanti al mercato.*** |
| | ***Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.*** |
| | *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).* |

Or. en

**Emendamento 106**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| 1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), ***come segue: a) per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi che figurano nell'allegato I bis; e b) a partire dal 2023:*** come disposto all'articolo ***6 bis, paragrafo 7***. | "1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati e, se del caso, a un'entità designata da tale Stato membro ("entità designata"), ***a partire dal 2025*** come disposto all'articolo ***6***. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 107**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*** |
| a) per il 2022: per ciascuno degli obiettivi | "a) per il 2022: per ciascuno degli obiettivi intermedi ***indicativi*** che figurano |

| | |
|---|---|
| intermedi che figurano nell'allegato I bis; e | nell'allegato I bis; e |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 108**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 2, è così modificato:*** |
| 2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione ***senza indebito ritardo***. | "2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione. |
| ***La Commissione può, ove opportuno, invitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.*** | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 109**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quinquies, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:*** |
| 2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio ***alla fine di ogni mese*** e comunicano ***i risultati*** alla Commissione ***senza indebito ritardo***. | "2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio ***regolarmente*** e comunicano alla Commissione ***annualmente e in qualsiasi momento su richiesta***.<br>***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 110**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 2

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*** |
| 2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati alla Commissione senza ***indebito*** ritardo. La Commissione ***può, ove opportuno, invitare*** l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio. | "2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascun Stato Membro monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati ***mensilmente*** alla Commissione senza ***alcun*** ritardo. ***L'autorità competente dovrebbe inoltre includere informazioni sulla quota di gas russo stoccato in tale Stato membro.***<br><br>***La Commissione invita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione*** |

***fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) a fornire assistenza a tale monitoraggio.***
***"***

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 111**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Christian Ehler, Massimiliano Salini**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies, paragrafi 3 e 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quater. All'articolo 6 quinquies, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;*** |

Or. en

**Emendamento 112**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 4, è così modificato:*** |
| 4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio ***traiettorie di riempimento e degli obiettivi*** di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire ***la conformità*** nel caso in cui ***gli*** Stati membri ***si discostino dalle traiettorie*** di riempimento o non ***raggiungano gli obiettivi*** di riempimento. | "4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio ***dell'obiettivo*** di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate per garantire ***un migliore allineamento*** nel caso in cui ***i tassi di riempimento degli*** Stati membri ***compromettano il raggiungimento dell'obiettivo*** di |

| | |
|---|---|
| | riempimento o non ***garantiscano il rispetto dell'obiettivo*** di riempimento.<br>***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 113**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 4

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 4, è così modificato:*** |
| 4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate ***per garantire la conformità*** nel caso in cui gli Stati membri si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento. | "4. Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per la Commissione su misure adeguate nel caso in cui gli Stati membri si discostino ***sensibilmente*** dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento.<br>***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 114**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies è aggiunto il*** |

| | |
|---|---|
| | ***paragrafo 4 bis seguente:*** |
| | ***4 bis. Se del caso, la Commissione attua misure che aiutano gli Stati membri a conseguire l'obiettivo di riempimento, in particolare il sostegno finanziario per incentivare gli acquisti in comune attraverso la piattaforma AggregateEU.*** |

Or. en

**Emendamento 115**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 5

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***-1 quinquies All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*** |
| 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare ***le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi*** di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per ***rispettarli***, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. ***Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo.*** | "5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare ***l'obiettivo*** di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per ***rispettare l'obiettivo di riempimento***, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. |
| | ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 116**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma -1 quinquies (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 6 quinquies – paragrafo 5

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***All'articolo 6 quinquies, il paragrafo 5, è così modificato:*** |
| 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare ***le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento*** e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per ***rispettarli***, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. | "5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rispettare ***l'obiettivo*** e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per ***rispettare l'obiettivo di riempimento***, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. |
| Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo. | Gli Stati membri informano senza ritardo la Commissione delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo. ***"*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 117**
**Marie Toussaint**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 17 bis

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***L'articolo 17 bis è così modificato:*** |
| 1. Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti: | "1. Entro il 28 febbraio 2023, e successivamente su base annua, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni contenenti: |
| a) una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli | a) una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli |

| | |
|---|---|
| obblighi di stoccaggio, | obblighi di stoccaggio, |
| b) una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009; | b) una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009; |
| c) una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento; | c) una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento; |
| d) un'analisi dei potenziali effetti di tale regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4**.** | d) un'analisi dei potenziali effetti di tale regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4***;*** |
| | ***d bis) informazioni sulla quota di gas russo stoccato negli impianti di stoccaggio dell'UE;*** |
| | ***d ter) informazioni sulle misure per l'efficienza energetica degli Stati membri e la diffusione di energia rinnovabile in grado di contribuire alla riduzione della domanda di gas e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento***. |
| | ***"*** |

Or. en

*(Regolamento (UE) 2017/1938)*

**Emendamento 118**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 - parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***All'articolo 22 del*** regolamento (UE) 2017/1938, il quarto comma è ***sostituito dal seguente***: | ***Nel*** regolamento (UE) 2017/1938, il quarto comma è ***così modificato***: |

Or. en

**Emendamento 119**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 22

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e gli allegati I bis e I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 120**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1**
Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 22 – comma 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| "L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e ***gli allegati I bis e*** I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.". | "L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e ***l'allegato*** I ter si applicano ***dal luglio 2025*** fino al 31 dicembre 2027. |

Or. en

**Emendamento 121**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1**

Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 22 – comma 4

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4. L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.*** |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 122**
**Jens Geier**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Allegato I bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17 bis, l'articolo 18 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e***<br>***[ALLEGATO I bis soppresso]***<br>***l'allegato I ter si applicano fino al 31 dicembre 2027.***<br>*(La modifica sopprime l'allegato 1 bis del regolamento (UE) 2017/1983 - Questa modifica si applica all'intero testo. l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).* |

Or. en

**Emendamento 123**
**Andrea Wechsler, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera,**

**Angelika Winzig, Letizia Moratti, Christian Ehler, Massimiliano Salini, Eszter Lakos**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Allegato I bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***l'allegato I bis è soppresso;*** |

Or. en

**Emendamento 124**
**András Gyürk, Filip Turek, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Silvia Sardone**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Allegato I bis

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***L'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1938 è soppresso.***<br>*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)* |

Or. en

*(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1938-20250101)*

**Emendamento 125**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**
REGOLAMENTO (UE) 2017/1938
Allegato I bis

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***ALLEGATO I bis***<br>***Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il*** | ***"soppresso***<br>***"*** |

***2022 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas***

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 126**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)**
Regolamento (UE) 2017/1938
Allegato I ter

| *Testo in vigore* | *Emendamento* |
|---|---|
| ALLEGATO I ter | "ALLEGATO I ter |
| Responsabilità condivisa per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento | ***Impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sotto*** responsabilità condivisa per l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento di cui all'articolo 6 bis***, paragrafo 4*** |
| ***Per quanto riguarda l'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento*** di cui all'articolo 6 bis***, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria condividono la responsabilità per quanto riguarda gli impianti*** di stoccaggio ***Haidach e 7Fields. Il rapporto e la portata esatti di tale responsabilità condivisa dalla Repubblica federale di Germania e dalla Repubblica d'Austria sono oggetto di un accordo bilaterale di tali*** Stati membri**.** | ***- Impianto*** di stoccaggio***: Dolní Bojanovice;*** Stati membri ***interessati: Cechia, Slovacchia*** |
| | ***"*** |

Or. en

*[REGOLAMENTO (UE) 2017/1938]*

**Emendamento 127**
**Ondřej Krutílek**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | Il presente regolamento entra in vigore ***e si applica*** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |

Or. en